

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1424/2006 DEL CONSIGLIO**del 25 settembre 2006**

che modifica il regolamento (CE) n. 1676/2001 che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio imposto sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato originari dell'India e della Repubblica di Corea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/1996 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea («regolamento di base») ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1676/2001 del Consiglio, del 13 agosto 2001, che istituisce un dazio antidumping definitivo e che riscuote definitivamente il dazio provvisorio imposto sulle importazioni di fogli di polietilene tereftalato originari dell'India e della Repubblica di Corea ⁽²⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

nella Comunità di fogli di polietilene tereftalato (PET) originari, tra l'altro, dell'India. Dato il numero considerevole di produttori esportatori di fogli di PET esistenti in India, durante l'inchiesta che ha condotto all'adozione del regolamento («inchiesta iniziale») è stato scelto un campione di produttori esportatori, a norma dell'articolo 17 del regolamento di base. Per le società oggetto di esami individuali sono stati calcolati margini di dumping individuali compresi tra lo 0 % e il 65,3 % e, a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base, è stato calcolato un margine di dumping del 57,7 % anche per le società cooperanti non inserite nel campione. In seguito sono stati istituiti dazi antidumping compresi tra lo 0 % e il 62,6 %, tenendo conto anche dei dazi compensativi risultanti dalle sovvenzioni alle esportazioni imposti per gli stessi prodotti originari dell'India, applicabili a norma del regolamento (CE) n. 2597/1999 del Consiglio ⁽³⁾.

- (2) Con il regolamento (CE) n. 366/2006 ⁽⁴⁾ («regolamento di modifica»), il Consiglio ha modificato il livello dei margini di dumping calcolati dal regolamento (CE) n. 1676/2001. I nuovi margini di dumping sono compresi tra il 3,2 % e il 29,3 % e i nuovi dazi antidumping tra lo 0 % e il 18 %, per tenere conto nuovamente dei dazi compensativi risultanti dalle sovvenzioni alle esportazioni imposti per gli stessi prodotti originari dell'India, modificati a norma del regolamento (CE) n. 367/2006 ⁽⁵⁾, adottato in seguito a un riesame in previsione della scadenza del regolamento (CE) n. 2597/1999.

A. ANTEFATTO

- (1) Con il regolamento (CE) n. 1676/2001, il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

⁽²⁾ GU L 227 del 23.8.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1288/2006 (GU L 236 del 31.8.2006, pag. 1). Riguardo alla Repubblica di Corea il presente regolamento è scaduto il 24 agosto 2006 (GU C 199 del 24.8.2006, pag. 8).

- (3) Il regolamento (CE) n. 367/2006 fissa inoltre al 19,1 % il dazio compensativo applicabile alle società non elencate individualmente nell'articolo 1, paragrafo 2 e il margine di sovvenzione alle esportazioni per tali società è calcolato a un livello del 12 %.

⁽³⁾ GU L 316 del 10.12.1999, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 68 dell'8.3.2006, pag. 6.

⁽⁵⁾ GU L 68 dell'8.3.2006, pag. 15. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1288/2006.

(4) L'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1676/2001, modificato dal regolamento (CE) n. 366/2006, stabilisce tre condizioni, come indicato di seguito nel considerando 7, che, se soddisfatte, consentono ai produttori esportatori indiani non soggetti a misure antidumping in seguito all'inchiesta iniziale di ottenere il trattamento riservato ai nuovi produttori esportatori. Ai richiedenti a cui è concesso questo trattamento è attribuita la stessa aliquota applicata alle imprese che hanno collaborato nell'inchiesta iniziale, ma non sono state inserite nel campione. Essi sono quindi soggetti a un dazio corrispondente al margine di dumping medio ponderato stabilito per le imprese inserite nel campione durante l'inchiesta iniziale, restando inteso che non sono presi in considerazione i margini nulli e minimi, a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base.

(5) Durante l'inchiesta iniziale il margine di dumping medio ponderato sopra menzionato è stato calcolato come quello di tre società campionate, poiché una delle imprese campionate inizialmente aveva un margine nullo. Il margine di dumping medio ponderato così calcolato nell'inchiesta iniziale era del 57,7 %, come indicato nel considerando 1. Il regolamento di modifica riduce considerevolmente il margine di dumping delle tre società sopramenzionate. Il nuovo margine di dumping medio ponderato da applicare alle società che soddisfano le prescrizioni dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1676/2001, ricalcolato secondo le conclusioni del regolamento di modifica, è quindi del 15,5 %.

B. RICHIESTE DEL NUOVO PRODUTTORE ESPORTATORE

(6) Il produttore esportatore indiano *SRF Limited* («il richiedente») ha chiesto di ottenere lo stesso trattamento riservato alle società che collaborano nell'inchiesta iniziale non inserite nel campione («trattamento dei nuovi produttori esportatori»).

(7) È stato effettuato un esame per determinare se il richiedente soddisfa le condizioni per ottenere il trattamento dei nuovi produttori esportatori, a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1676/2001, in particolare è stato controllato:

— se nel periodo dell'inchiesta iniziale (dal 1° aprile 1999 al 31 marzo 2000) non ha esportato nella Comunità i prodotti descritti all'articolo 1, paragrafo 1, di detto regolamento,

— se non è collegato ad alcun esportatore o produttore indiano soggetto alle misure imposte dal presente regolamento,

nonché

— se ha esportato i prodotti in questione dopo il periodo dell'inchiesta o se ha assunto l'obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un ingente quantitativo nella Comunità.

(8) Al richiedente è stato inviato un questionario e gli è stato chiesto di presentare le prove che dimostrano che soddisfa i tre criteri sopramenzionati.

(9) Il richiedente ha risposto al questionario ed ha fornito prove ritenute sufficienti a dimostrare che può essere considerato un nuovo produttore esportatore.

(10) L'aliquota del dazio antidumping applicabile al richiedente deve essere basata sul margine di dumping medio ponderato stabilito per le parti scelte nel campione nell'inchiesta iniziale, modificato a norma del regolamento di modifica, vale a dire il 15,5 %, come indicato sopra nel considerando 5.

(11) Poiché, a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di base, nessun prodotto può essere soggetto nel contempo a dazi antidumping e a dazi compensativi nell'intento di porre rimedio ad una medesima situazione risultante da pratiche di dumping oppure dalla concessione di sovvenzioni all'esportazione, da questa aliquota di dazio deve essere detratto il margine di sovvenzione all'esportazione del richiedente, come accertato nell'inchiesta antisovvenzione che ha condotto all'adozione del regolamento (CE) n. 367/2006 [cfr. considerando 59 del regolamento (CE) n. 366/2006]. Poiché il richiedente non ha un dazio compensativo individuale, deve essere applicata l'aliquota di dazio stabilita per tutte le altre società.

(12) L'aliquota del dazio antidumping applicabile al richiedente deve quindi essere calcolata come indicato nella tabella sotto riportata.

Impresa	Margine di sovvenzione all'esportazione	Margine di sovvenzione totale	Margine di dumping	Dazio compensativo	Dazio antidumping	Aliquota complessiva del dazio
SRF Limited	12,0 %	19,1 %	15,5 %	19,1 %	3,5 %	22,6 %

- (13) Il richiedente e le industrie comunitarie sono state informate dei risultati dell'esame e hanno avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni.
- (14) Il richiedente ha presentato osservazioni sul calcolo del margine di dumping. Tali osservazioni sono state prese in considerazione nella tabella sopra riportata.
- (15) Tutte le altre argomentazioni e le osservazioni presentate dalle parti sono state esaminate e, se del caso, debitamente prese in considerazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1676/2001, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti originari dei paesi in appresso elencati è la seguente:

Paese	Impresa	Dazio definitivo (%)	Codice addizionale TARIC
India	Ester Industries Limited 75-76, Amrit Nagar Behind South Extension Part-1 New Delhi 110 003 India	17,3	A026

Paese	Impresa	Dazio definitivo (%)	Codice addizionale TARIC
India	Flex Industries Limited A-1, Sector 60 Noida 201 301 (U.P.) India	0	A027
India	Garware Polyester Limited Garware House 50-A, Swami Nityanand Marg Vile Parle (East) Mumbai 400 057 India	6,8	A028
India	Jindal Poly Films Limited 56 Hanuman Road New Delhi 110 001 India	0	A030
India	MTZ Polyfilms Limited New India Centre, 5th floor 17 Co-operaage Road Mumbai 400 039 India	18,0	A031
India	Polyplex Corporation Limited B-37, Sector-1 Noida 201 301 Dist. Gautam Budh Nagar Uttar Pradesh India	0	A032
India	SRF Limited Express Building 9-10 Bahadur Shah Zaraf Marg New Delhi 110 002 India	3,5	A753
India	Tutte le altre imprese	17,3	A999»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 settembre 2006.

Per il Consiglio
Il presidente
M. PEKKARINEN